

Codice di condotta per le aziende

L'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati stipula accordi di partnership con le aziende solo ed esclusivamente allo scopo di fornire protezione e assistenza ai rifugiati, come stabilito nel suo mandato. Le partnership devono in ogni caso rispettare e preservare i valori fondamentali di integrità, indipendenza e imparzialità dell'UNHCR.

Tutte le aziende partner si impegnano a riconoscere e accettare questi principi essenziali.

Elevati standard etici: criteri di idoneità

Le partnership con il mondo delle imprese stanno diventando sempre più uno strumento importante nella attività di raccolta fondi dell'UNHCR. Per assicurare il pieno rispetto dei principi e dei valori fondamentali dell'organizzazione, prima di sottoscrivere un accordo, l'UNHCR effettua un accurato e rigoroso screening dell'azienda. Sono escluse da un'eventuale partnership con l'UNHCR le aziende (comprese le società consociate) impegnate in una o più fra le seguenti attività :

- Produzione o vendita di armamenti, compresi relativi componenti;
- Sfruttamento degli individui e delle nazioni (pornografia, corruzione, attività criminali, frode);
- Migrazione coatta delle popolazioni;
- Violazione dei diritti umani tra cui lo sfruttamento sistematico e continuativo di lavoro minorile o lavoro forzato;
- Operatività in paesi soggetti a sanzioni applicate dalle Nazioni Unite;
- Produzione di tabacco.

L'UNHCR si riserva la possibilità di rifiutare di diventare partner di società la cui immagine sia seriamente compromessa a causa di attività svolte in passato che rientrino in una delle categorie citate sopra, o in altri settori, e che potrebbero a vario titolo proiettare un'immagine negativa sull'UNHCR. Le società partner sono tenute a comunicare all'UNHCR prima della sottoscrizione di contratti di partnership eventuali attività passate e presenti nei settori di cui sopra.

La sottoscrizione di un contratto da parte di una impresa che sia consapevole di non rispondere ai criteri minimi di idoneità può risultare nella richiesta di risarcimento danni da parte dell'UNHCR. La conclusione immediata di collaborazione da parte dell'UNHCR, a causa della mancanza dei criteri minimi di idoneità di cui sopra, non dà diritto alla società coinvolta di richiedere il risarcimento dei danni.

Non esclusività e trattamento non preferenziale

L'UNHCR non conferisce esclusività ad alcun partner. Il rapporto di collaborazione non

implica o garantisce sostegno o promozione da parte dell'UNHCR ai prodotti o servizi forniti dai partner, né tanto meno esprime preferenze o garanzie in merito a detti prodotti o servizi all'interno del mercato. Qualsiasi transazione commerciale è soggetta alla politica di fornitura e alle norme finanziarie in essere all'interno di UNHCR, nonché alle norme delle Nazioni Unite.

Riconoscimento

A livello globale, le aziende che daranno un contributo significativo saranno riconosciute per l'apporto fornito nel Global Report pubblicato ogni anno.

In Italia, le aziende sostenitrici potranno beneficiare inoltre di tante altre forme di visibilità – dal sito www.unhcr.it alla Newsletter pubblicata 3 volte l'anno e inviata a circa 150.000 contatti - da concordare di volta in volta, in base alle esigenze specifiche, alle opportunità di comunicazione e alla tipologia di partnership intrapresa.

Le imprese partner in ogni caso accettano di consultarsi con l'UNHCR prima di intraprendere qualsiasi iniziativa pubblicitaria o di emanare comunicazioni in merito alla collaborazione intrapresa.

Uso del logo UNHCR

Le società partner sono autorizzate all'utilizzo del logo di visibilità UNHCR esclusivamente qualora detto uso sia autorizzato per iscritto in relazione ad una specifica attività, e solo per la durata indicata nel contratto.